TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Iovino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20360/2019 promossa da:

X (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. DIONIGI CHRISTIAN (***) VIA GIOVANNI XXIII 47900 CESENA; dell'avv. PARTISANI RENATO (***) PIAZZA M. GUIDAZZI N. 3 47023 CESENA; elettivamente domiciliato in Bologna, via S. Stefano, n. 166 c/o lo studio dell'avv. Andrea Palumbi.

ATTORE/I

contro

COMUNE DI FORLÌ (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. MORRONE GIORGIO e dell'avv. PAGANUCCI LORENZO (***) PIAZZA SAFFI N. 8 47121 FORLI'; , elettivamente domiciliato in PIAZZA SAFFI 8 FORLI presso il difensore avv. MORRONE GIORGIO

MINISTERO DELL INTERNO (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA

Y (C.F. ***), contumace

CONVENUTO/I

Conclusioni precisate all'udienza 11.03.21:

come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, 4^ co., D.L. 34/20 conv. con mod. in L. 77/2020 e pertanto:

Conclusioni dell'attore:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- accertare e dichiarare che l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio del fondo patrimoniale costituito dai coniugi X e Y il 20 marzo 1996, con atto a rogito del Notaio dott. A. M. rep. n. 73434, è stata, per colpa dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Forlì, eseguita tardivamente, in data 24 giugno 2016; - accertare e dichiarare che, per effetto della tardiva annotazione a margine dell'atto di matrimonio del fondo patrimoniale stipulato dai coniugi X e Y il 20 marzo 1996, i beni costituiti in fondo sono stati aggrediti dagli organi del fallimento della Alfa s.a.s. di X & C., per debiti relativi alla attività commerciale della società;

- accertare e dichiarare che dalla tardiva annotazione del fondo patrimoniale costituito dai coniugi X e Y il 20 marzo 1996 e conseguente aggressione dei beni dagli organi del fallimento della Alfa s.a.s. di X & C., è derivato un danno patrimoniale ai coniugi X e Y;

- accertare e dichiarare che il danno patito da X in conseguenza della aggressione dei beni in fondo patrimoniale da parte degli organi del fallimento della Alfa s.a.s. di X & C., ammonta ad € 393.148,67, ovvero alla diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche via equitativa;

- condannare il Sindaco pro tempore del Comune di Forlì, in rappresentanza del Comune di Forlì, Piazza Aurelio Saffi 8, Forlì e quale Ufficiale dello Stato Civile ed il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, in via solidale o alternativa tra loro, a risarcire a X il danno come sopra patito dall'attore ex artt. 1218, 1228, 2043 e 2049 c.c., per la tardiva annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio per cui è causa, pari ad € 393.148,67, ovvero a quella maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa, con interessi e rivalutazione, come per legge;

con vittoria di spese, compensi, oltre accessori di legge.".

Conclusioni del Comune di Forlì:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, Giudice adito, in forza di quanto sopra diffusamente argomentato, contrariis reiectis, e dato atto che il Comune di Forlì non accetta il contraddittorio su domande nuove, ulteriori e non tempestivamente dedotte:

- IN VIA PRELIMINARE, rilevare e dichiarare l'irricevibilità/inammissibilità dell'atto di riassunzione con conseguente improcedibilità del presente giudizio, in ogni caso rilevando e dichiarando l'estinzione del giudizio inizialmente incardinato avanti il Tribunale di Forlì (ove aveva assunto R.G. n. 4268/2018) ai sensi dell'art. 50, comma 2, c.p.c.;

- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Forlì;

- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore Sig. X ;

- NEL MERITO, nella denegata e non creduta ipotesi nella quale non dovesse essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Forlì, dichiarare infondate tutte le domande che dovessero ritenersi proposte da parte attrice nei confronti del Comune di Forlì;

- IN OGNI CASO con vittoria, per il Comune di Forlì, di spese e compensi oltre accessori, IRAP, CPDEL e INAIL, trattandosi di Avvocatura di Ente pubblico, come per legge".

Conclusioni del Ministero dell'Interno:

"Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare qualsivoglia domanda nei confronti dell'Amministrazione dell'Interno, siccome infondata in fatto e diritto. Vinte le spese."

FATTO e DIRITTO

1. Con atto di citazione X , insieme alla moglie Y , conveniva in giudizio il Sindaco pro tempore del Comune di Forlì nella doppia qualità di rappresentante del Comune di Forlì e del Governo (quale Ufficiale dello Stato Civile) nonché il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, dinanzi al Tribunale di Forlì, al fine di sentire accertata la loro responsabilità per i danni derivanti dalla mancata tempestiva annotazione sull'atto di matrimonio del fondo patrimoniale costituito dall'attore e dalla propria moglie, costituito con atto pubblico del Notaio Adalberto Mercatalli di Forlì in data 20.03.1996.

1.1 Con ordinanza del 29/08/2019, il Tribunale di Forlì si dichiarava tuttavia incompetente e, pertanto, X riassumeva il giudizio dinanzi all'odierno Tribunale di Bologna.

1.2 Ciò premesso, nel merito, l'attore riferiva di aver contratto con Y matrimonio concordatario a Forlì in data 27.04.1964 e che l'atto di matrimonio era stato trascritto nel relativo registro (doc. 1).

In data 20.3.1996, i coniugi avevano costituito nel fondo patrimoniale un immobile di loro proprietà ed il relativo atto notarile di costituzione era stato trascritto presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di Forlì in data 18.04.1996 (doc. 2 e doc. 5).

L'atto di costituzione del fondo era stato inoltre trasmesso dal Notaio rogante all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Forlì per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Tuttavia risultava successivamente che l'annotazione era avvenuta, per mera dimenticanza dell'ufficio incaricato, soltanto in data 24.6.2016, cioè 20 anni dopo. In particolare, di tale circostanza i coniugi ne venivano a conoscenza soltanto quando, a seguito della dichiarazione di fallimento della Società Alfa s.a.s. di X & C. con sentenza n. 26/ 2016 del Tribunale di Forlì, il Curatore fallimentare aveva incluso nel fallimento anche l'immobile inserito nel fondo patrimoniale, non avendo rinvenuto appunto l'annotazione del fondo patrimoniale.

Tanto premesso, l'attore sosteneva di avere subito un danno da parte dell'Ufficiale di Stato Civile e da parte del Comune di Forlì i quali, omettendo colpevolmente l'annotazione, non avevano reso opponibile ai creditori la costituzione del fondo patrimoniale, esponendo i beni in esso confluiti alle pretese dei terzi, come in effetti era accaduto.

Chiedeva quindi al Tribunale di condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno per € 393.148,67, pari al valore dell'immobile esecutato così come stimato nella procedura fallimentare.

1.3 Si costituiva il Comune di Forlì, in persona del Sindaco pro tempore eccependo, in via preliminare:

l'inammissibilità dell'atto di riassunzione in quanto, contrariamente alla finalità della disciplina in materiale, l'attore aveva mutato il petitum, la causa petendi ed i soggetti coinvolti.

il difetto di legittimazione passiva del Comune di Forlì, considerato che, nello svolgimento delle funzioni di tenuta dei registri dello stato civile, il Sindaco era da considerarsi un ufficiale del Governo.

il difetto di legittimazione attiva in quanto, essendo pendente la procedura fallimentare, legittimato era il solo Curatore fallimentare e perché, in ogni caso, l'attore non dimostrava il disinteresse del curatore, ritenuto, secondo la giurisprudenza, idoneo a legittimare eccezionalmente il fallito.

Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa risarcitoria, non essendo stata fornita la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale: l'attore si era limitato, infatti, a richiamare una nota del 03.08.2018 a firma dell'attuale responsabile dell'Ufficio Matrimoni, in cui si affermava, soltanto in via ipotetica, che l'annotazione era stata apposta tardivamente per dimenticanza dei funzionari. Peraltro, successive indagini avevano dimostrato che, in realtà, i Servizi Demografici/Ufficio Matrimoni non avevano mai ricevuto alcuna richiesta di annotazione della convenzione a margine dell'atto di matrimonio.

Ciò premesso, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di riassunzione; di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta e il difetto di legittimazione attiva di A; in via subordinata, dichiarare nel merito tutte le domande di infondate, con vittoria spese

1.4 Si costituiva altresì il Ministero dell'Interno, il quale precisava in fatto che l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio era avvenuto in data 24.06.2016 perché, soltanto allora, si era avuta

per la prima volta conoscenza di tale atto. Infatti, da alcune indagini effettuate per ricostruire la vicenda, era emerso che un atto denominato "Atto integrativo e costituzione di fondo patrimoniale rep. N. 73434/17739 terreno inferiore a mq 10.000" trasmesso dal Notaio rogante era stato protocollato in data 17.04.1996 con n. 18802: tuttavia, si era trattato di atto indirizzato allo Sportello dell'edilizia e delle Attività Produttive e non già all'Ufficio dello Stato Civile. Tale trasmissione allo Sportello Edilizio risultava confermata anche dalla nota del 17.04.1996 con cui la dott. Chiara Zaccaria inoltrava la lettera di trasmissione all'ufficio di competenza, cioè l'AUSL Servizio Veterinario (docc. 12 e 13 – fasc. Ministero).

Sosteneva, pertanto, che non poteva attribuirsi alcuna responsabilità all'Ufficio di Stato Civile, non risultando la prova della trasmissione della richiesta di annotazione del fondo patrimoniale all'ufficio corretto.

Ciò premesso, chiedeva di rigettarsi la domanda, con vittoria spese.

2. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e mediante escussione dei testi all'udienza del 03.02.2021. Invitate le parti a concludere ai sensi dell'art. 221, commi 2 e 4, D.L. 34/20 conv. con mod. in L. 77/2020, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.

3. Si rileva quanto segue sulle eccezioni proposte dal Comune di Forlì in via preliminare.

3.1 Infondata è l'eccezione d'inammissibilità dell'atto di riassunzione, atteso che, contrariamente a quanto eccepito dal Comune di Forlì, non risultano sostanzialmente mutati né il petitum né la causa petendi.

Infatti, l'attore ha riportato testualmente nella comparsa in riassunzione il contenuto dell'atto di citazione e l'unica differenza tra i due atti riguarda le conclusioni, laddove nella comparsa di riassunzione il Sindaco pro tempore del Comune di Forlì viene espressamente convenuto nella doppia qualità di rappresentante del Comune e del Governo, mentre nell'atto originario ciò non era specificato nelle conclusioni (ma, ad ogni modo, lo era nell'intestazione dell'atto introduttivo).

Altre differenze riguardano, in effetti, il fatto che la parte attrice è rappresentata soltanto da X (mentre, nell'atto di citazione, attori erano X e la moglie Y) e dal fatto che l'attore abbia convenuto, oltre al Sindaco e al Ministero dell'Interno (già convenuti dinanzi al Tribunale di Forlì), anche la sig.ra Y.

Al riguardo, si osserva che la citazione della sig.ra Y in qualità di convenuta costituisca, evidentemente, una citazione non finalizzata ad invertire la posizione processuale della signora (chiaramente non possibile, non avendo l'attore alcun interesse ad ottenere una pronuncia contro la medesima), ma soltanto finalizzata a notiziarla della riassunzione dinanzi al Tribunale di Bologna ossia di *denuntiatio litis*. Quanto, invece, alla mancata riassunzione da parte della sig. Y, essa potrebbe essere interpretata come un sopravvenuto disinteresse agli atti, senza ciò che peraltro abbia conseguenze nel presente giudizio, non essendo in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio

necessario. In ogni caso è del tutto evidente come la posizione e gli interessi della medesima siano del tutto indifferenti all'odierno processo.

3.2 Parimenti infondato è l'eccepito difetto di legittimazione passiva del Comune di Forlì.

Nel caso di specie, come meglio specificato nella prima memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., il Comune di Forlì in persona del suo Sindaco non è chiamato in quanto inadempiente dell'obbligo ex lege di procedere all'annotazione del fondo patrimoniale (nel qual caso, legittimato passivo è in effetti soltanto il Sindaco in quanto Ufficiale dello Stato Civile e, quindi, il Governo, ex R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, art. 1, come anche riconosciuto da Cass, sez. I, 25/03/2009, n. 7210), ma in quanto ritenuto astrattamente responsabile – al di là della fondatezza nel merito - per avere, in sostanza, omesso di gestire diligentemente la pratica, a titolo di responsabilità da "contatto sociale".

Pertanto, sussiste l'affermata legittimazione passiva anche del Comune di Forlì.

3.3 Infine altrettanto infondato è l'eccepito difetto di legittimazione attiva.

La giurisprudenza citata dalla parte convenuta (secondo cui residua la legittimazione del fallito soltanto in taluni casi eccezionali secondo Cass. 9710/2004; Cass. 11572/2007; Cons. Stato sez. 6^ 8773/2009; Cass Sez Tributaria 3393/20 etc.) non trova spazio nel caso di specie, poiché oggetto del presente non è un rapporto "compreso nel fallimento", bensì un credito derivante da un presunto fatto illecito ex art. 2043 c.c. , cagionato ai danni del fallito e che non incide affatto sul patrimonio fallimentare, con conseguente inapplicabilità dell'art. 43 L. Fall. In ogni caso si evidenzia che il Curatore non ha alcun interesse a sottrarre alla massa fallimentare il bene in questione, perché la procedura concorsuale deve curare gli interessi dei creditori del fallito e solo ove essi siano convergenti anche quelli del socio fallito. Nel caso di specie accade che questa convergenza non possa sussistere, essendo invece palese il contrario ossia l'esistenza di una divergenza d'interessi tra il socio fallito, id est l'odierno attore, interessato a sottrarre il bene alla massa fallimentare, e i suoi creditori, che convergono verso l'interesse opposto ossia attrarlo ad essa.

4. Ciò premesso, si ritiene che la domanda sia, nel merito, comunque infondata.

L'attore non ha assolto l'onere della prova su di sé incombente, non avendo fornito, in particolare, la prova del diritto leso (in particolare, quello ad ottenere l'annotazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale).

Infatti, questi, per lamentarsi della mancata annotazione, avrebbe dovuto anzitutto dimostrare che il Notaio rogante avesse tempestivamente trasmesso all'Ufficio competente l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, così come previsto dal1'art. 34 bis disp. att. c.c. ("1. Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa. 2. Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 163 del codice."); una volta provato l'invio, l'attore avrebbe

potuto - anche ammettendo il regime probatorio più favorevole - allegare l'inadempimento dell'Ufficio.

Tuttavia, nel caso di specie non v'è prova della trasmissione dell'atto da parte del Notaio all'Ufficio dello Stato Civile.

In particolare, con e-mail dell'11/08/2016, lo stesso Notaio informava l'attore di non avere conservato ricevuta dell'invio, ritenendo di non essere tenuto alla conservazione delle ricevute di avvenuta spedizione risalenti a 20 anni prima.

Inoltre, è in atti una "schermata" estratta dai sistemi informatici comunali, da cui risulta la trasmissione da parte del Notaio di un atto denominato "Atto integrativo e costituzione di fondo patrimoniale rep. N. 73434/17739 terreno inferiore a mq 10.000", peraltro ad un ufficio diverso (in questo caso, allo Sportello Edilizia).

Tuttavia, dall'oggetto dell'atto – in assenza del contenuto della lettera di trasmissione - non può certamente dedursi che l'atto fosse stato correttamente indirizzato all'Ufficio dello Stato Civile né risulta che l'Ufficio ricevente avesse gli elementi sufficienti per accorgersi dell'erroneo invio tale da indurlo ad inoltrare l'atto all'ufficio corretto.

Nemmeno è sufficiente ad assolvere l'onere probatorio la lettera inviata in data 02/08/2016 dall'allora titolare dell'Ufficio, in cui questi si scusava dell'omissione ("[…] tale ritardo è stato purtroppo conseguente ad una omissione avvenuta all'epoca da parte dell'ufficio di stato civile, di cui si è purtroppo preso atto solo ora a seguito di segnalazione del curatore fallimentare Dr T. Roberto"), considerato che è emerso che la dipendente – che nel 1996 non lavorava presso tale ufficio – aveva affermato ciò soltanto in via ipotetica.

Infatti, la stessa Dott.ssa M. ha successivamente fornito precisazioni in merito alla valenza di quanto già dichiarato nella predetta PEC del 3.8.2016, attestando quanto segue: "con la presente intendo chiarire che quanto da me affermato nella pec inviata all'Avv. Lorena Poggi in data 3 agosto 2016, in risposta a una istanza di accesso agli atti della suddetta pervenuto in data 2 agosto 2016, era frutto di un mio iniziale convincimento maturato a seguito dell'acquisizione, presso l'Archivio Notarile di Forlì, dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale rep. 19739 del 20/03/1996 stipulato dagli attori. Devo però far presente che successive indagini interne hanno fatto emergere che, seppure ai sensi dell'art. 34-bis delle disp. att. c.c. il notaio rogante è tenuto a formulare un'espressa richiesta di annotazione del fondo patrimoniale: - da un lato non risulta che il notaio M. A. abbia mai formulato tale richiesta o che, quanto meno, tale richiesta sia mai pervenuta ai Servizi demografici/Ufficio matrimoni del Comune di Forlì; - dall'altro non risulta alcuna nota confermativa dell'avvenuta annotazione inviata dai Servizi demografici/Ufficio matrimoni del Comune di Forlì al medesimo Notaio a riscontro dell'avvenuta annotazione, come normalmente avviene a seguito della ricezione di una richiesta del genere. Ne consegue: - che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale ai rogiti del Notaio A. M. rep. 19739 del 20/03/1996 non risulta essere mai pervenuto ai Servizi demografici/Ufficio Matrimoni del Comune di Forlì, essendo stato acquisito in copia dalla sottoscritta presso l'Archivio notarile di Forlì soltanto nel 2016; - che non risulta che il notaio rogante dott. A.M. abbia mai fatto pervenire ai Servizi demografici di questo Comune alcuna richiesta di annotazione della suddetta convenzione matrimoniale, come prescritto dall'art. 34-bis delle disp att. c.c.; - che, pertanto, agli atti dei Servizi demografici/Ufficio matrimoni di questo Ente trovasi

unicamente la copia dell'atto in questione acquisita nel 2016 presso l'Archivio notarile, non corredata da alcuna richiesta di annotazione del notaio rogante".

Nemmeno dall'escussione dei testi, avvenuta all'udienza del 03.02.2021, è emersa la prova dell'invio da parte del Notaio.

In particolare, C. N., impiegata dal 1992 al 2013 presso lo studio del Notaio A. M., ha dichiarato che, normalmente, lei e le altre impiegate, in circostanza analoghe, come prassi provvedevano ad inviare l'atto di costituzione di fondo patrimoniale al Comune competente; tuttavia, ha sostenuto anche di non ricordare nulla rispetto all'atto oggetto di giudizio ("noi impiegate mandavamo la copia autenticata dal Notaio con raccomandata AR al Municipio di Forlì dopo la registrazione dell'Agenzia delle Entrate. […] avvenuta la registrazione provvedevamo all'invio in Comune all'Ufficio anagrafe stato civile." Senza tuttavia ricordare nulla Non ricordo però quest'atto in particolare".

Inoltre, M. N., dipendente del Comune di Forlì dal 31.12.2003 e responsabile degli uffici demografici, ha dichiarato che la richiesta di trasmissione da parte del Notaio M. A. non risultava essere mai pervenuta all'Ufficio di Stato Civile e, tra l'altro, nemmeno era risultato l'invio da parte dell'ufficio di una conferma di ricezione dell'atto, prassi che normalmente veniva seguita ("è prassi che, eseguita l'annotazione, l'ufficio di stato civile ne dia conferma al notaio richiedente. Abbiamo quindi contattato l'ufficio del notaio Mercatali per verificare se avesse mai ricevuto conferme in tal senso ma abbiamo ricevuto risposta negativa.". Ha aggiunto inoltre che "Da ulteriori indagini è emerso che nel 1996 erano stati stipulati altri atti notarili dello stesso notaio Mercatali, soggetti ad annotazione, di cui per uno dei quali risulta che il Notaio Mercatali abbia chiesto l'annotazione presso il ns ufficio solo nel 2012 e quindi dopo 16 anni dalla redazione dell'atto", elemento che, unitamente agli altri emersi, corrobora la versione per cui l'atto non sia mai stato correttamente inviato all'Ufficio competente.

Infine, S. C., dipendente del Comune di Forlì in qualità di funzionario dall'anno 2016, dal dicembre del 2018 responsabile anche del protocollo, ha spiegato che l'atto inoltrato dal Notaio allo Sportello Edilizia era un atto "inerente agli atti di compravendita di aree e che il contenuto dell'oggetto riguardava una questione di terreni dove veniva indicata anche la superficie. L'ufficio al quale è stato smistato l'atto lo ha poi trattenuto, se non fosse stato competente lo avrebbe rimandato al protocollo. Esaminato il documento n. 13) ho verificato che l'atto è stato trasmesso dal responsabile del front office dell'edilizia all'ufficio Ausl servizio veterinario e all'ambiente del comune.".

Da ciò discende il rigetto della domanda per il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine al fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:

rigetta la domanda perché infondata;

condanna X al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Forlì e del Ministero dell'Interno, liquidate per ciascuna parte in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario pari al 15 %, oltre c.p.a. e i.v.a ove dovute come per legge.

Dichiara la sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Bologna, 27.09.2021

Il Giudice

Dott. Pietro Iovino

Pubblicazione il 01/10/2021